

Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese societarie – Prime indicazioni operative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Con riferimento all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori introdotto dall'art. 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 12.03.2025, con [nota prot. 43836](#), ha fornito alle Camere di Commercio le prime indicazioni operative.

In considerazione dell'ulteriore interlocuzione avviata tra Unioncamere e MIMIT a seguito delle criticità emerse a livello nazionale dall'esame della predetta nota da parte delle Camere di Commercio, si ritiene, nelle more della loro definizione, di fornire le seguenti indicazioni:

Soggetti obbligati:

Sono **obbligati** alla comunicazione del domicilio digitale gli amministratori e i liquidatori di società di persone e di capitali e delle reti di imprese dotate di soggettività giuridica. Per le società di persone l'obbligo riguarda solo i soci investiti dell'amministrazione.

Sono **esclusi** dall'obbligo le società semplici (salvo che esercitino attività agricola), le società di mutuo soccorso, i consorzi, gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

Requisiti del domicilio digitale degli amministratori:

L'indirizzo di posta elettronica che l'amministratore deve comunicare per l'iscrizione nel registro delle imprese **deve essere nella sua titolarità esclusiva** e **non** è possibile indicare **l'indirizzo PEC della società**.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di **amministratore** in favore di **una pluralità di imprese**, **potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo** di posta elettronica certificata, o - a propria scelta - decidere di dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

Decorrenza dell'obbligo:

La norma si applica:

- agli amministratori delle imprese collettive costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025 o che presentano la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese a partire da tale data, da assolvere contestualmente alla richiesta di iscrizione nel R.I. della società e della nomina dei primi amministratori. Nel caso di **mancata indicazione** del domicilio digitale degli amministratori l'istanza di iscrizione verrà **sospesa** e verrà assegnato un termine per la regolarizzazione decorso inutilmente il quale l'istanza verrà rifiutata.
- agli amministratori delle imprese già costituite in forma societaria al 1° gennaio 2025. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del MIMIT si ritiene che l'obbligo riguardi gli amministratori e i liquidatori nominati a partire dal 1° gennaio 2025 da assolvere contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina nel registro delle imprese. Nel caso di **mancata indicazione** del domicilio digitale degli amministratori l'istanza di iscrizione verrà **sospesa** e verrà assegnato un termine per la regolarizzazione decorso inutilmente il quale l'istanza verrà rifiutata.

N.B. Resta comunque ferma la possibilità per gli amministratori e i liquidatori in carica tenuti all'adempimento, di procedere in qualsiasi momento alla comunicazione del proprio domicilio digitale.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Il Ministero ha chiarito che l'esenzione prevista dall'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 opera anche in relazione alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori che, pertanto, la pratica della sola comunicazione della PEC è **esente dall'imposta di bollo e diritti di segreteria**.

Istruzioni per la presentazione della pratica

La comunicazione al registro imprese avviene mediante la presentazione di una pratica telematica di Comunicazione Unica previa compilazione del Modello Intercalare P contenente i dati anagrafici dell'amministratore e l'indicazione, nel riquadro 2 (domicilio/residenza), del domicilio digitale.

Nello specifico, in sede di predisposizione della pratica con DIRE:

- qualora si opti per la compilazione "ad Adempimenti", selezionare "organi sociali e persone con cariche/qualifiche" e quindi la voce variazione domicilio/residenza e anagrafica persone".
- In caso di scelta della compilazione "A Modelli", selezionare il modello Intercalare P riquadro 2.